



Comune di Arzachena

Avvocatura Comunale

COMUNICAZIONE

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(In esecuzione del decreto presidenziale del T.a.r. Lazio, Roma, sez. 4B, n. 6494/2023, del 40.10.2023)

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO. ROMA

SEZIONE IVB

IV RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nel ricorso R.G. n. 612/2023

Nell'interesse del **COMUNE DI ARZACHENA** (c.f. 82000900900/ p. iva 00330040908), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Roberto Ragnedda (RGNRRT80A21G015R), rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Stefano Forgiarini (FRGSFN65L07L093C) Dirigente dell'Avvocatura Comunale, insieme al quale elegge domicilio fisico in Arzachena in Via Firenze n. 2 e domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatura@pec.comunearzachena.it.

Per le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente giudizio si indicano i seguenti recapiti: fax: 078982049 – p.e.c.: avvocatura@pec.comunearzachena.it

(Ricorrente)

contro

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (c.f. 97828370581), in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentata e

difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE (c.f.: 80188230587) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80415740580), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE, (c.f.: 95058740630) in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it.

(Resistenti)

e nei confronti di

COMUNE DI CORLEONE (C.F. / P.IVA 84000030829 - 03211190826) pec: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Garibaldi, n. 1, 90034, Corleone (PA).

COMUNE DI NICOLOSI (C.F.. 00147070874) pec: protocollo@pec.comunenicolosi.it, in persona del Sindaco p.t., con sede Piazza V. Emanuele, n.1, 95030 Nicolosi (CT).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA (codice fiscale / P. IVA: 00136380805), pec: protocollo@pec.reggiocal.it, in persona del Sindaco p.t., con sede in Palazzo San Giorgio Piazza Italia, n. 1, 89125 - Reggio Calabria.
(*Controinteressati*)

per l'annullamento

con i presenti IV motivi aggiunti

del decreto n. 508/2023, pubblicato sul sito istituzionale dell' Agenzia per la Coesione Territoriale il 09.08.-2023, a firma del Direttore Generale F.F. della predetta Agenzia, col quale sono state approvate le richieste di anticipazione presentate dai soggetti Attuatori per un importo complessivo pari ad € 7.864.759.84 euro, di cui 7.859.434,84 euro a valere sulle risorse della Missione 5, inclusione sociale; componente 3, interventi speciale per la coesione sociale, In vestimento 2, Valorizzazione deli beni confiscati alle mafie, e 5.325,99 euro a valere sul Fondo avvio opere indifferibili di cui al decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124/23, al netto della maggiore richiesta pervenuta dal Comune di Domanico per il progetto VBM 00375 il cui anticipo è stato calcolato nel 15% del valore complessivo del progetto; e sono state assegnate ed erogate le risorse ai soggetti attuatori come indicato nell'allegato elenco, in tutte le pari in cui non vien previsto il Comune di Arzachena come beneficiario delle anticipazioni oggetto di erogazione;

l'allegato elenco dei soggetti attuatori beneficiari delle anticipazioni;

di tutti gli atti prodromici, precedenti, connessi e conseguenti anche se non conosciuti

nel ricorso principale R.G. n. 612/2023

per

l'annullamento previa adozione delle più idonee

misure cautelari

1) del Decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale,

n. 473/2022, del 19 dicembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data, con il quale sono stati approvati gli atti relativi ai lavori della commissione di selezione dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la selezione di progetti da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 5 – inclusione sociale – componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU; sono stati ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale, per un valore complessivo pari a € 6.400.002,65, gli interventi: prot. 2021 –VBM – 00314 dal titolo “realizzazione asilo nido comunale nel bene confiscato alla camorra ex Villa Zagaria in via Madonna del Pantano, località Varcaturò” CUP G98h22000090001; prot. 2021 –VBM -00112, dal titolo “Social Farm” CUP J31B22000810006; prot.2021 VBM 2021 – VBM-00302 dal titolo

“Ristrutturazione e riqualificazione immobile “Masseria Verbumcaudo”, Polizzi Generosa (PA) CUP G33D22000660003; prot.2021 –VBM-00011, dal titolo “Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area pubblica limitrofa alla Piazza santa Maria” CUP 171B22000150001; nella parte in cui non prevede

l'ammissione del Comune Ricorrente; è stata approvata la graduatoria di merito a valere sull'Avviso e sono stati ammessi i relativi progetti riportati nell'allegato 1, nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune ricorrente; è stato approvato l'elenco dei progetti idonei a valere sull'avviso, riportato in allegato 2, nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune ricorrente; è stato approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a valere sull'avviso, riportato nell'allegato 3, nella parte in cui prevede l'inammissibilità del progetto presentato dal Comune ricorrente ; è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento a valere sulla procedura concertativo negoziale, come da allegato 4, nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune ricorrente; è stato approvato l'elenco dei progetti esclusi a valere sulla procedura concertativo negoziale, come da allegato 5;

- 2) l'Allegato 1 "graduatoria di merito avviso" nella parte in cui non prevede l'inclusione del progetto del Comune ricorrente;
- 3) dell'allegato 2 "progetti idonei avviso", nella parte in cui non prevede l'inclusione del progetto del Comune ricorrente;
- 4) dell'Allegato 3 "elenco progetti non ammissibili avviso", nella parte in cui vi include il progetto del Comune ricorrente perché *"l'ente non ha fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto di intervento indicati all'allegato 2"*;
- 5) dell'allegato 4 "progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale" nella parte in cui non prevede l'ammissione del progetto del Comune ricorrente;
- 6) dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 5- inclusione e coesione – Componente

3 – interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione Europea – next generation , emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale nelle parti in cui richiede ai fini dell’ammissione del progetto, il provvedimento di destinazione dell’ANBSC e la trascrizione ed iscrizione del bene presso la conservatoria dei registri immobiliari tra i beni del patrimonio indisponibile del soggetto proponente;

7) della nota del R.U.P. dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 05.08.2022 – soccorso istruttorio;

8) nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi tutti i verbali della Commissione di valutazione, compresi quelli relativi alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P., e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie dei “vincitori” (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull’Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo-negoziale.

e per l’effetto

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed, in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull’avviso pubblico) e/od alla sua ammissione alla negoziazione nell’ambito della procedura concertativo-negoziale;

con i primi I motivi aggiunti

per l'annullamento

dell'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione con riferimento all'avviso pubblico M5C3 I2 "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 - datato 10.01.202, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, pubblicato il 12.01.2023, sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, per la parte nella quale non prevede il Comune di Arzachena tra i Comuni potenziali destinatari della preassegnazione del contributo del 10 per cento per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 sulle opere progettuali ammessi al finanziamento con i fondi del PNRR;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuti;

con i II motivi aggiunti

per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 55/2023, pubblicato sul sito istituzionale della predetta Agenzia, il 21.03.2023, col quale è stato integralmente sostituito il Decreto del Direttore Generale del 19 dicembre 2022, n. 473; sono stati approvati gli atti relativi ai lavori della Commissione di selezione dell'Avviso Pubblico per la selezione di progetti da finanziarie nell'ambito del PNRR Missione5-inclusione sociale – componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU; è stata approvata la nuova proposta del Responsabile di misura trasmessa con la nota prot.n. 8117/2023 di conferma di quella di cui alla nota prot. 2702/2022, opportunamente aggiornata in esito alle conclusioni scaturite dai riesami comunicati dal Presidente della Commissione con la nota prot. n. 6236/2023;

è stata approvata la graduatoria di merito a valore sull'Avviso, come riformulata e sono stati ammessi a finanziamenti i relativi progetti riportati in allegato 1; è stato approvato l'elenco dei progetti idonei a valere sull'Avviso come riformulato; è stato approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a valere sull'Avviso, come emerso dalla compensazione tra le due procedure, riportato in allegato 3; è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento a valere sulla procedura concertativo negoziale, come riformulata e riportata nell'allegato 4; è stato approvato l'elenco dei progetti esclusi a valere sulla procedura concertativo negoziale, riportato nell'allegato 5;

dell'allegato 1, recante "*graduatoria di merito avviso*" nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 2, recante "*progetti idonei avviso*" nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 3, recante "*elenco proposte progettuali non ammissibili*" nella parte in cui, al n. 13, vi include il progetto del Comune di Arzachena con la seguente motivazione: "*L'Ente non ha fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto dell'intervento indicati all'allegato 2*";

dell'allegato 4, recante "*elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale*" nella parte in cui non prevede l'ammissione del progetto proposto dal Comune di Arzachena;

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della Commissione di valutazione, compresi quelli relativi alla procedura di riesame delle richieste di chiarimenti ed alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie degli enti individuati come attuatori (atti

ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull'Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale;

e per l'effetto

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed, in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull'avviso pubblico) e/od alla sua ammissione alla negoziazione nell'ambito della procedura concertativo-negoziale;

con

i III motivi aggiunti

per l'annullamento

dell'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione – II semestre – M5C3 – Investimento 1.2 “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” – Fondo per l'avvio delle opere indifferibili – anno 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in data 09 giugno 2023, nella parte in cui non è previsto che il Comune di Arzachena sia tra gli enti potenzialmente destinatari della preassegnazione relativa al II semestre 2023

del decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 55/2023, pubblicato sul sito istituzionale della predetta Agenzia, il 21.03.2023, col quale è stato integralmente sostituito il Decreto del Direttore Generale del 19 dicembre 2022, n. 473; sono stati approvati gli atti relativi ai lavori della Commissione di selezione dell'Avviso Pubblico per la selezione di progetti da finanziarie nell'ambito del PNRR Missione5-inclusione sociale – componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU; è stata approvata la nuova proposta del Responsabile di misura trasmessa con la nota prot.n. 8117/2023 di conferma di quella di cui alla nota prot. 2702/2022, opportunamente aggiornata in esito alle conclusioni scaturite dai riesami comunicati dal Presidente della Commissione con la nota prot. n. 6236/2023; è stata approvata la graduatoria di merito a valore sull'Avviso, come riformulata e sono stati ammessi a finanziamenti i relativi progetti riportati in allegato 1; è stato approvato l'elenco dei progetti idonei a valere sull'Avviso come riformulato; è stato approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a valere sull'Avviso, come emerso dalla compensazione tra le due procedure, riportato in allegato 3; è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento a valere sulla procedura concertativo negoziale, come riformulata e riportata nell'allegato 4; è stato approvato l'elenco dei progetti esclusi a valere sulla procedura concertativo negoziale, riportato nell'allegato 5;

dell'allegato 1, recante “*graduatoria di merito avviso*” nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 2, recante “*progetti idonei avviso*” nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 3, recante “*elenco proposte progettuali non ammissibili*” nella parte in cui, al n. 13, vi include il progetto del Comune di Arzachena con la seguente motivazione: “*L'Ente non ha fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto dell'intervento indicati all'allegato 2*”;

dell'allegato 4, recante “*elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale*” nella parte in cui non prevede l'ammissione del progetto proposto dal Comune di Arzachena;

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della Commissione di valutazione, compresi

quelli relativi alla procedura di riesame delle richieste di chiarimenti ed alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie degli enti individuati come attuatori (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull'Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale;

e per l'effetto

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed, in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull'avviso pubblico) e/od alla sua ammissione alla negoziazione nell'ambito della procedura concertativo-negoziale;

Sintesi delle censure

§1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1 e 18, comma 2 Legge n. 241 del 1990 e dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione. Eccesso di potere- travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti, carenza d'istruttoria e di motivazione. Errata applicazione /interpretazione degli artt. 3 e 6 dell'Avviso Pubblico. Violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 1965, n. 575.

L 1 progetto presentato dal Comune di Arzachena ricade su un compendio immobiliare oggetto di confisca penale, sottratto alla criminalizzata organizzata, fatto oggetto di cessione gratuita e vincolata a favore del Comune da parte del Banco di Sardegna S.p.a., al fine di realizzare un parco pubblico per le categorie sociali disagiate.

Detta cessione è stata regolarmente trascritta nei pubblici registri immobiliari ed il compendio è stato ascritto al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena, sebbene con numeri di particelle differenti rispetto al decreto di assegnazione originario, dovuti ai sopravvenuti frazionamenti. Pertanto non ricorrono le assunte ragioni per ritenere inammissibile il progetto presentato dal Comune di Arzachena.

Come si legge nella sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 420/2015, del 08.07.2015 (resa nel giudizio civile instauratosi tra il Comune di Arzachena ed il Banco di Sardegna in ordine all'assetto proprietario del suddetto compendio): *“successivamente alla pronuncia del predetto decreto di trasferimento [al Banco di Sardegna del 05.09.2000] è intervenuto il frazionamento di diversi mappali: segnatamente la soppressione del mapp. 78 ha originato i mappali 713, 714, 715;*

la soppressione del mapp. 15 ha originato i mappali 711 e 712;

la soppressione del mappale 84 ha originato i mappali 716, 717, 718 e 719 e 482, quest'ultimo, a sua volta soppresso, ha generato i mapp. 730 e 731;

il frazionamento del mapp. 466 ha mantenuto il mapp. 466 e ha in aggiunta generato il mapp. 479;

la soppressione del mapp. 92 ha originato i mappali 723, 724, 725, 726 e 481;

la soppressione del mapp. 85 ha originato i mapp. 720, 712, 722 e 480, quest'ultimo, a sua volta soppresso, ha originato i mappali 727, 728 e 729;

il frazionamento del mapp. 14 ha mantenuto il mapp. 14 e ha in aggiunta generato il mapp. 483”.

A questi si aggiungono i mappali originari, rimasti invariati, nn. 68, 79, 16 e 14.

E', pertanto, certo ed inconfutabile, che il progetto presentato dal Comune di Arzachena andrà ad essere sviluppato interamente sul compendio immobiliare fatto oggetto di confisca penale, ex L. 31.05.1965, n. 575, ai componenti della Banda della Magliana

§2. Illegittimità degli artt. 3, cpv, 6, n. 3, lett. a, b, dell'Avviso Pubblico, per violazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di massima partecipazione, di leale collaborazione tra enti; violazione e

falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; illegittimità della nota di soccorso istruttorio del 05.08.2022, che richiede coerenza tra quanto riportato nel decreto di destinazione, nell'atto di trascrizione e le indicazioni catastali del bene oggetto d'intervento. Violazione e falsa applicazione della L. n. 575 del 1965.-

Il Comune ha fornito all'Agenzia per la Coesione Territoriale tutti i dati per intendere l'ammissibilità del progetto, avendo chiarito che il compendio sottratto alla mafia, ed oggetto dell'intervento programmato, era dapprima pervenuto al patrimonio indisponibile del Comune (nel 2004) per effetto del trasferimento operato a favore dell'Ente dall'Agenzia del Demanio – Direzione generale beni confiscati - beneficiaria del decreto di confisca, e, successivamente, grazie alla “cessione gratuita e vincolata” operata, nel 2016, dal Banco di Sardegna S.p.a., il cui acquisto era avvenuto per effetto di una procedura espropriativa immobiliare, riconosciuto prevalente (in quanto creditore in buona fede) sul quello operato dallo Stato, a titolo originario, con la recessiva confisca penale.

Il Comune, pertanto, anche in sede di soccorso istruttorio, ha esplicitato come vi fosse perfetta assonanza tra l'originario decreto di assegnazione del 21.05.2004 dell'Agenzia del Demanio- direzione generale beni confiscati, l'atto di cessione gratuita e vincolata del 2016, in forza del quale aveva riacquistato la titolarità dominicale sul compendio in parola, la sua conseguente trascrizione nei registri immobiliari (11.08.2016), e l'indicazione dei mappali catastali (foglio 29, 722,723,717, 716, 14, 719, 718, 715, 714, 713, 79, 711, 712, 16, 1656, 729, 481, 730, 731, 483) costituenti, nel loro insieme, il compendio immobiliare trasferito al patrimonio indisponibile del Comune.

Ha, anche, chiarito come l'atto di cessione gratuita degli immobili si pone in una linea di continuità, quanto ai fini, con il decreto di confisca del 2004, in forza del quale il suddetto compendio era già transitato nel patrimonio

indisponibile del Comune, per essere destinato a finalità istituzionali e sociali dell'Ente.

§ 3. Illegittimità derivata. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento di fatti; illogicità manifesta; sviamento di potere; carenza di motivazione.

I suddetti motivi si ripercuotono, anche, sulle graduatorie di merito, indicate in epigrafe e che rappresentano gli atti conclusivi dell'intera procedura, oltre che sulle conseguenti assegnazioni delle risorse, in via anticipata, agli Enti individuati quale Attuatori dei progetti da finanziare con i Fondi PNRR, compresi quelli di cui all'elenco allegato all'impugnato decreto n. 508/2023, del 09.08.2023, nel quale non compare, in maniera del tutto inusta ed immotivata, il Comune di Arzachena.

Infatti, detto decreto del Direttore Generale FF non prevede il Comune di Arzachena tra i soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sui citati Fondi PNRR e di avvio opere indifferibili. Né contiene una motivazione in ordine alla mancata inclusione del Comune di Arzachena. Anche, la relativa fase che ha portato all'approvazione delle richieste di anticipazioni risulta carente posto che non è stato consentito al Comune di Arzachena di presentare la relativa richiesta in quanto il Comune, come visto, non è stato, illegittimamente, ammesso a partecipare alla selezione per l'assegnazione dei relativi Fondi.

L'impugnato decreto del Direttore Generale FF risulta, pertanto, viziato, in via derivata, dalla illegittimità dei provvedimenti posti a monte con i quali la proposta progettuale del Comune è stata dichiarata, ingiustamente ed infondatamente, inammissibile. Ragione per la quale se non invoca l'annullamento.

Con decreto presidenziale n. 6494/2023, pubblicato il 04.10.2023, il T.a.r. Lazio, Roma, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti inseriti nell'allegato 1 al Decreto del Direttore Generale FF dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, relativo agli elenchi delle approvate richieste di anticipazione sull'Avviso pubblico e sulla procedura negoziata

Con la presente è' fatta richiesta all'Agenzia per la Coesione Territoriale, Roma, di provvedere alla pubblicazione della presente comunicazione sul proprio sito internet istituzionale entro i 20 giorni successivi alla ricezione della presente richiesta. come disposto dal citato decreto presidenziale del TAR Lazio, Roma, sezione 4B, n. 6494/2023, del 04.10.2023.

Alla presente, si allegano, sempre ai fini della pubblicazione come sopra richiesta,

-il decreto presidenziale del T.a.r. Lazio, Roma, sez. 4B. n. 6494/2023, del 04.10.2023;

-il decreto n. 508/2023, del 09.08.2023, del Direttore Generale FF;

- allegato 1, elenco delle richieste di anticipazioni approvate a valere sull'avviso pubblico e sulla procedura negoziata.

Arzachena, 05 ottobre 2023.

Avv. Stefano Forgiarini